



Città di
Spoltore

SETTORE IV
Urbanistica e Edilizia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ATTO DI INDIRIZZO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 64/2017 DEL 21.4.2017





Città di
Spoltore

REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE



Città di
Spoltore

REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE

Città di Spoltore (PE)

**Regolamento Comunale
Per l'Installazione di
Impianti di Telefonia Mobile**

Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28.9.2017

Settore Responsabile:

Settore IV-Urbanistica: [Arch. Giovanni Merico](#)



PREMESSA

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", disciplina - nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate - il regime autorizzatorio degli impianti di telefonia mobile, in attuazione del D. Lgs. 259/2003 e nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal vigente quadro ordinamentale e dallo Statuto comunale.

Sommario

CAPO 1 - GENERALITA'	6
Art. 1 - Ambito di applicazione	6
Art. 2 -Definizioni	6
a) Impianto di radiocomunicazione per la telefonia mobile (impianto)	6
b) Sito	6
c) Sito puntuale di localizzazione di un impianto	6
d) Cositing	6
e) Gestore di rete (gestore).....	6
f) Nuovo impianto	7
g) Impianto esistente	7
h) Modifica/Riconfigurazione di impianto esistente	7
i) Bonifica di un impianto esistente.....	7
j) Catasto degli impianti esistenti	7
Art. 3 -Obiettivi e finalità	7
CAPO 2 - NUOVI IMPIANTI	8
Art. 4 - Criteri di compatibilità paesaggistica e urbanistica	8
Art. 5 - Caratteri tipologici	9
Art. 6 - Canoni di locazione e/o concessione degli immobili e/o dei terreni di proprietà comunale	9
CAPO 3 - IMPIANTI ESISTENTI	10
Art. 7 - Gli interventi di modifica.....	10
Art. 8 - Dismissione o cessazione di impianti	10
CAPO 4 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE	11
Art. 9 - Previsioni annuali	11
Art. 10 - Pubblicazione e osservazioni.....	11
Art. 11 - Procedimento unico	11



CAPO 5 - MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	12
Art. 12 - Vigilanza e controllo.....	12
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 13 - Norme Finali	12
Art. 14 - Rinvio dinamico.....	12



CAPO 1 - GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti fissi e mobili di comunicazione elettronica via radio, sia ad uso pubblico che privato, dedicati alla telefonia mobile.

I limiti di riferimento per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione disciplinati dal presente regolamento, sono quelli fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. 199 del 28.08.2003) nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Art. 2 –Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) Impianto di radiocomunicazione per la telefonia mobile (impianto)

E' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile. Tale stazione, in genere denominata Stazione Radio Base (SRB), è costituita da antenne e relativi collegamenti in ponte radio, dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter), dalle strutture di sostegno necessarie al funzionamento degli stessi, dai collegamenti in cavo tra loro. Ogni impianto è configurato con un determinato sistema trasmissivo secondo le tecniche autorizzate dall'autorità competente. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.

b) Sito

E' il luogo fisico dove sono collocati gli impianti.

c) Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Specifica ubicazione di un Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile, identificata mediante estremi catastali, via e numero civico e coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Spoltore.

d) Cositing

E' il sito nel quale i gestori di rete condividono lo stesso sostegno e/o supporto di installazione per più impianti.

e) Gestore di rete (gestore)

E' il titolare della licenza/concessione ministeriale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni che ha perciò titolo a richiedere le autorizzazioni per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, limitatamente alla tecnica autorizzata dalla medesima autorità competente.

f) Nuovo impianto

Installazione che richiede la realizzazione di una nuova struttura. Qualsiasi intervento che comporti ampliamento di potenza non disciplinato dall'art. 35 comma 4 e 4-bis del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. 111/2011 e/o opere di natura edilizia, quali innalzamento di nuove strutture, non è classificabile come riconfigurazione e deve essere inteso come nuovo impianto e sottostare, pertanto, alle relative procedure. Non si intende come nuovo impianto l'installazione in cositing, né la riconfigurazione di un impianto esistente che non comporti incremento di potenza.

g) Impianto esistente

E' l'impianto di radiocomunicazione per la telefonia mobile già autorizzato, anche se non ancora realizzato.

h) Modifica/Riconfigurazione di impianto esistente

Qualsiasi variazione dell'impianto esistente rispetto a quanto autorizzato, ivi compresi:

- l'effettuazione di interventi che ne modifichino l'impatto visivo.
- l'effettuazione di interventi che ne modifichino le caratteristiche radioelettriche, quali il campo elettromagnetico ed elettrico e la potenza emessa.

i) Bonifica di un impianto esistente

Per interventi di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni effettuate sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità indicati dall'Art. 3 del DPCM 8.7.2003, riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati;
- la compatibilità dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano sia dell'ambiente extraurbano;
- la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio e per la salvaguardia del diritto del cittadino ad edificare o a sopraelevare il proprio immobile.

j) Catasto degli impianti esistenti

L'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile autorizzati, installati e in esercizio nel territorio comunale. Il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile è istituito presso l'ARTA secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 45/2004.

Art. 3 – Obiettivi e finalità

L'azione amministrativa del Comune di Spoltore, sulla materia oggetto del presente Regolamento, persegue gli obiettivi generali seguenti:

- a) minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, fermi restando i valori limite di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, considerati come valori di immissione, previsti dalla vigente legislazione di settore e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) della L. 22 febbraio

- 2001 n. 36, nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio;
- b) perseguimento del principio di cautela, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, mediante il razionale inserimento degli impianti nel territorio dal punto di vista urbanistico - ambientale - sanitario, l'uso delle tecniche più avanzate disponibili per le varie tipologie d'impianto (nuovo, esistente oggetto di modifiche o riconfigurazione o da bonificare) nonché la programmazione di eventuali interventi di risanamento e rilocalizzazione a norma di legge, ferme restando le esigenze di copertura del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione/licenza ministeriale;
 - c) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela degli edifici ed aree di valore storico architettonico e monumentale;
 - d) coordinamento delle previsioni edificatorie dei vigenti strumenti urbanistici con le esigenze di copertura del servizio di telefonia mobile;
 - e) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni/licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - f) monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche degli impianti, con le modalità stabilite di concerto con ARTA, per garantire il costante rispetto dei valori di emissione previsti dalla normativa vigente.

Per il conseguimento degli obiettivi predetti, il presente Regolamento stabilisce criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli impianti in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano.

La valutazione di eventuali disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione. Inoltre, qualora all'interno dell'area circoscritta presentata nel programma annuale vi siano proprietà comunali, il gestore si impegna a valutarne la fattibilità ai fini realizzativi.

CAPO 2 - NUOVI IMPIANTI

Art. 4 – Criteri di compatibilità paesaggistica e urbanistica

1. I principi generali stabiliti nei precedenti articoli, valgono per tutte le parti del territorio comunale. I criteri e le modalità di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio tengono conto, in particolare, delle specificità dei singoli contesti.
2. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dell'impatto visivo le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l'installazione, anche considerate le esigenze del gestore in relazione alle tecniche disponibili.
3. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli e destinazioni d'uso del territorio previsti dagli strumenti urbanistici vigenti tenendo conto in particolare:



- a. delle destinazioni previste per le diverse parti del territorio;
 - b. del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
 - c. delle previsioni di trasformazione delle diverse parti del territorio previste dal vigente strumento urbanistico;
4. per le aree a prevalente destinazione residenziale, gli impianti, devono uniformarsi ai seguenti criteri:
- a. le antenne e i relativi supporti per forma e dimensioni devono minimizzare ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, etc.)
 - b. sono da adottarsi, in via prioritaria, installazioni in area di proprietà pubblica, quali rotonde, aree cimiteriali, torri faro di impianti sportivi, parcheggi, etc.
5. Al fine di perseguire un migliore inserimento territoriale ed ambientale degli impianti, sono da privilegiare impianti in co-siting, in zone artigianali, industriali, a parcheggio o adibite ad infrastrutture tecnologiche.
6. Il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo viene attivato a valle della presentazione allo SUAP e all'ARTA di una SCIA (impianti con potenza inferiore a 20W) o Permesso di Costruire (impianti con potenza superiore a 20W), con il corredo delle necessarie documentazioni tecniche.

Art. 5 – Caratteri tipologici

Per ogni impianto (relativamente ai supporti, ai corpi emittenti, agli shelters) deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di localizzazione considerato dal punto di vista ambientale e paesaggistico. A tal fine, caso per caso, si dovrà indicare negli elaborati progettuali: forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'impatto visivo e la percezione, utilizzando la migliore tecnologia disponibile. Si dovrà inoltre tenere conto della conformazione dell'edificio prescelto eventualmente integrandone la collocazione con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (torri ascensori, ringhiere di terrazzi, abbaini, camini ecc.).

Art. 6 - Canoni di locazione e/o concessione degli immobili e/o dei terreni di proprietà comunale

L'utilizzo dei siti comunali per la localizzazione di impianti di telefonia è soggetto a concessione/locazione onerosa. Gli schemi di concessione e di locazione, nonché delle convenzioni necessarie sono predisposti dall'ufficio comunale preposto.

Non è consentito il subaffitto delle postazioni concesse in locazione.

Gli importi dei canoni di locazione e/o concessione sono oggetto di trattativa specifica, fatti salvi gli adeguamenti periodicamente disposti dalla Giunta Comunale.

- 1) Negli Edifici di proprietà Comunale con idonee sale apparsi all'interno dell'edificio, il canone sarà stabilito in sede di approvazione in base alle condizioni di mercato. Le eventuali maggiorazioni saranno disposte con provvedimento del responsabile di area competente previa propedeutica delibera di assenso di Giunta Comunale.
- 2) La Giunta Comunale potrà disporre di concedere la disponibilità delle strutture pubbliche per incentivare l'innovazione tecnologica o il raggiungimento di maggiori coperture del territorio con servizi di reti pubbliche, tramite idonei accordi convenzionali.



- 3) I canoni stabiliti ai commi precedenti sono soggetti anche all'aggiornamento annuo ISTAT a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla stipula della convenzione e/o del contratto. I canoni vigenti restano in vigore fino alla scadenza prevista del contratto.
- 4) Gli importi disciplinati ai punti precedenti del presente articolo, potranno essere oggetto di modificazioni a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, entro i limiti della normativa sovraordinata vigente.
- 5) I contratti di locazione/concessione di immobili e/o terreni di proprietà comunale avranno ordinariamente la durata di dieci anni, salvo diversa apposita disposizione della Giunta Comunale. I contratti possono essere rinnovati per ulteriori periodi pari alla durata del contratto precedente. Possono essere disposte proroghe con provvedimento del responsabile di area competente previa propedeutica delibera di Giunta Comunale, esclusivamente per motivi di interesse pubblico.

CAPO 3 - IMPIANTI ESISTENTI

Art. 7 – Gli interventi di modifica

1. In occasione di modifiche di impianti esistenti, i gestori sono impegnati a valutare, attraverso l'uso delle migliori tecniche, interventi orientati alla minimizzazione dell'impatto visivo, in particolar modo per gli impianti all'interno del centro storico.
2. Nel caso di installazioni di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti e dei valori di attenzione previsti dalla normativa vigente, qualora non sia necessaria l'esecuzione di opere civili e non si osservi incremento del campo elettrico, deve essere presentata allo SUAP e all'ARTA una SCIA corredata delle necessarie documentazioni tecniche.

Art. 8 – Dismissione o cessazione di impianti

- 1) Con la dismissione, il gestore ripristina lo stato del sito. Eventuali opere civili saranno soggette all'ottenimento del titolo edilizio pertinente. E' obbligatoria la rimozione di tutte le componenti dell'impianto che non risultino riutilizzabili.
- 2) La dismissione di impianti deve essere comunicata – mediante SCIA - allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune da parte del gestore entro 30 giorni dal termine dell'intervento, indicando la data dello stesso. Con la comunicazione il gestore indica le modalità di riduzione in pristino dei siti, sia relativi a proprietà private, sia a proprietà pubbliche, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione all'installazione dell'impianto.



CAPO 4 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 9 - Previsioni annuali

- a) Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun gestore di rete per telefonia mobile presenta al Protocollo dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio del Comune di Spoltore le previsioni annuali.
- b) Le previsioni annuali devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La descrizione di massima deve essere la più dettagliata possibile, ed in ogni caso devono essere indicate le zone territoriali obiettivi della copertura radioelettrica e la tecnologia del servizio di comunicazione elettronica via radio prevista.
- c) Il Comune si riserva la possibilità di convocare i Gestori entro 30 giorni dalla presentazione del piano annuale, avendo come obiettivo la valutazione complessiva degli interventi proposti, nell'ottica della razionalizzazione e dell'ottimizzazione degli interventi previsti, in particolar modo attraverso la condivisione di siti e l'individuazione e la messa a disposizione di terreni ed immobili di proprietà comunale, e perseguendo come finalità la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici a carico delle popolazioni interessate.
- d) Il rilascio dei titoli abitativi (SCIA, PdC) è subordinato a detta procedura. In base all'art. 11 comma 4 L.R. 45/2004 le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 giorni dalla presentazione dei programmi annuali su istanza di parte, salvo le disposizioni di cui ai commi 5,6,7,8) dell'art. 87 del DLgs 259/2003.

Art. 10 – Pubblicazione e osservazioni

- 1) Il Comune dà notizia alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line pubblicato sul sito internet istituzionale dell'avvenuta presentazione delle previsioni annuali delle installazioni di impianti di telefonia mobile.
- 2) I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di 20 giorni a far data dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale, possono presentare osservazioni in ordine al contenuto dei programmi.

Art. 11 - Procedimento unico

- 1) Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), nell'ambito delle funzioni ad esso conferite dalla Legge, provvede alla gestione del procedimento unico. Per ciascuna tipologia di impianto e a seconda della potenza, si applica la procedura definita dalle varie fonti normative.
- 2) Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) provvede ad acquisire, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, i pareri e gli atti, comunque denominati, necessari alla definizione di ciascun procedimento e al rilascio degli atti amministrativi conseguenti al procedimento unico.

- 3) In ordine alla presentazione delle istanze di rilascio dei titoli abilitativi (SCIA, PdC), si fa integrale rinvio a quanto previsto dagli artt. 87 e 88 D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".
- 4) Le richieste del titolo abilitativo per nuove installazioni, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta del titolo abilitativo contenuto nel relativo programma annuale, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatte salve le eccezioni di cui al comma 8 dell'art. 87 del Dlgs 259/2003.
- 5) Il Responsabile del procedimento può chiedere per una sola volta entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza al protocollo generale il rilascio di dichiarazioni e integrazioni della documentazione prodotta. Il termine per il rilascio del titolo abilitativo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

CAPO 5 - MONITORAGGIO E CONTROLLO

Art. 12 - Vigilanza e controllo

- 1) Il Comune effettua attività di vigilanza e di controllo sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi dell'ARTA.
- 2) L'ARTA compie verifiche strumentali, successivamente all'installazione dell'impianto, nei punti ritenuti più significativi, ed in particolare in tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l'Amministrazione comunale, se ne ravveda l'opportunità.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Norme Finali

Le disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.

L'efficacia del programma complessivo annuale delle installazioni ha validità di tre anni dalla data di esecutività della delibera di giunta comunale.

Art. 14 - Rinvio dinamico

- 1) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento alle normative regionali e statali nonché a eventuali ulteriori normative di successiva emanazione a integrazione e/o modifica di quelle vigenti.
- 2) Le norme del presente regolamento s'intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta, dalla data di entrata in vigore della stessa.



Città di
Spoltore

REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE

